

Accordo di collaborazione

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL o Istituto), codice fiscale 01165400589, con sede in Piazzale G. Pastore 6 - 00144 Roma, nella persona del Direttore Generale, dott. Marcello Fiori, nato a Roma il 16 gennaio 1960, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la Sede dell'Istituto.

e

L'Agenzia per l'Italia Digitale, di seguito AgID o Agenzia, codice fiscale 97735020584, con sede legale in Via Listz, n. 21 - 00144 Roma, in persona del proprio Direttore Generale Ing. Mario Nobile, nato a Taranto il 13 settembre 1972 e domiciliato per la carica presso la suindicata sede sociale.

AgID e INAIL nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti":

Visto

la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 15 della legge stessa, e s.m.i., in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2,3 e 4 della medesima legge;

il Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e

s.m.i. e, in particolare, gli artt. 8 bis e 73 in materia di connettività e sistema pubblico di connettività nonché l'art. 51, comma 2 quater;

l'articolo 33 septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese";

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione";

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

Decreto-Legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109 "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";

l'art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali";

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." di seguito "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 7, comma 4 che, esclude dalla sfera di applicazione del Codice medesimo gli accordi di cooperazione orizzontale che le Pubbliche amministrazioni adottano nell'esercizio del potere di autorganizzazione per realizzare forme di collaborazione finalizzate al perseguimento di attività di interesse comune, ferma restando l'assenza di qualsivoglia rapporto sinallagmatico fondato su uno scambio di prestazioni;

la risoluzione del Parlamento europeo in data 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in

materia di appalti pubblici (2009/2175-INI), con particolare riguardo al tema della ed. "cooperazione pubblico-pubblico";

il Piano Triennale per l'informatica nella P.A. 2024-2026 recentemente approvato con DPCM del 12 gennaio 2024 nel quale si rafforza la necessità di individuare nuove azioni per favorire lo sviluppo etico ed inclusivo di una società digitale, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione, nonché di contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;

Regolamento AGID, recante i "Livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione" adottato da AgID con determinazione del 15 dicembre 2021, n.628;

la circolare AgID n. 1 del 14 giugno 2019 recante «Censimento del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli strategici nazionali» che sostituisce integralmente la circolare AgID n. 5, del 30 novembre 2017;

il "Piano Triennale IT 2020 – 2022" dell'INAIL approvato con determinazione presidenziale del 5 febbraio 2020, n. 16 e le sue evoluzioni, nel cui ambito viene sottolineata la valenza strategica della partecipazione dell'Istituto al processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, in particolare per quanto riguarda l'offerta di servizi IT a favore di altri soggetti pubblici e la cooperazione tra Enti;

la normativa ISO/IEC 20000 che definisce gli standard e i requisiti che un service provider deve rispettare per fornire servizi IT di alto livello di qualità e secondo la quale INAIL DCOD ha certificato il proprio servizio di Housing.

Considerato che

l'INAIL è l'Istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che, in linea con le direttive per l'utilizzo delle tecnologie informatiche secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i. (di seguito CAD), si è dotato di una efficiente infrastruttura informatica per l'erogazione dei servizi al cittadino ed alle imprese oltre che per il proprio funzionamento interno;

l'INAIL è dotata di sistemi IT e infrastrutturali connotati da elevato grado di sicurezza tecnologica e fisica;

la Società 3-I s.p.a. di cui al citato art. 28 del decreto legge n. 36 del 2022, ai sensi del proprio Statuto approvato con d.p.c.m. 5 agosto 2022 ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, funzionali all'adempimento dei compiti istituzionali e al rispetto degli obblighi comunitari e nazionali di INPS, INAIL, ISTAT, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'AgID è l'Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica;

l'AgID e l'INAIL hanno intrapreso, in un quadro di leale cooperazione istituzionale, iniziative di confronto e di collaborazione volte ad individuare e ad implementare soluzioni logistiche, tecniche ed organizzative idonee al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità nella progettazione e nella gestione dei servizi IT;

nell'ambito di tali iniziative, l'AgID e l'INAIL hanno sottoscritto in data 17.04.2019 un Accordo di Collaborazione di durata quinquennale avente ad oggetto il servizio di housing erogato dall'INAIL all'AgID all'interno del Datacenter dell'INAIL;

è intenzione dell'AgID migrare i propri apparati infrastrutturali da INAIL su infrastruttura Cloud e, a tal fine, ha richiesto all'INAIL con nota del 22.04.2024 protocollo n. 0039075 di continuare ad avvalersi delle risorse dell'infrastruttura informatica dell'Istituto secondo il Piano dei Fabbisogni di cui all'allegato n. 1, prorogando l'Accordo di collaborazione sopra citato;

L'INAIL in data 24.04.2024 ha accettato la richiesta di proroga proposta da AgID per l'erogazione del servizio di Housing fino alla sopra citata data, secondo il Progetto dei fabbisogni di cui all'allegato n. 2;

la collaborazione di cui al presente Accordo è attuata nel quadro della cooperazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le cui disposizioni si richiamano integralmente ai fini del presente atto negoziale.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi, ambito e oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo si pone come obiettivo principale quello di disciplinare la collaborazione tra l'INAIL e l'AgID, per l'erogazione del servizio di Housing e il governo della migrazione degli apparati di AgID da INAIL su infrastruttura Cloud.
2. Oggetto del presente Accordo sono:
 - a) la proroga del servizio di Housing erogato dall'INAIL senza soluzione di continuità e ad invarianza dei livelli di servizio garantiti dall'Accordo del 17 aprile 2019 fino alla data di scadenza di cui al successivo art. 4 comma 1;
 - b) attività di INAIL finalizzate alla cessazione del servizio di Housing di cui all'allegato Piano di cessazione.

Articolo 2

(Parti integranti e allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Costituiscono allegati del presente Accordo:
 - a) il Piano dei Fabbisogni (Allegato n.1) formulato dall'AgID e accettato da INAIL, nel quale vengono espresse le necessità in termini di risorse per il servizio di Housing nonché il Progetto dei Fabbisogni (Allegato n.2) formulato da INAIL e approvato dall'AgID, contenente la descrizione del servizio medesimo;
 - b) il Piano di cessazione del servizio di Housing redatto da INAIL e approvato da AgID (Allegato n.3).

Articolo 3

(Oneri e rimborsi)

1. L'ammontare annuo degli oneri, dettagliato nel Progetto dei Fabbisogni (allegato n.2), che l'AgID rimborserà all'INAIL nell'ambito del presente Accordo, non potrà superare l'importo di € 62.917,88.
2. Non sono inclusi nel suddetto importo i "servizi opzionali" e i "servizi a consumo" (utenze elettriche).

Articolo 4

(Durata, efficacia, proroga, recesso e risoluzione)

1. L'Accordo ha durata fino al 30 giugno 2025 con efficacia dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti potranno esercitare il recesso anticipato fino a un mese prima della citata scadenza ovvero la proroga di ulteriori sei mesi in riferimento ai servizi di cui all'art.

1 comma 2 lett. a) e b), in considerazione della durata delle attività di migrazione nonché per sopravvenute ragioni tecniche e/o logistiche delle Parti, non previste e/o prevedibili all'atto del presente Accordo, che implicino l'impossibilità di concludere la migrazione delle infrastrutture AgID.

3. La Parte che intenderà esercitare il diritto di recesso anticipato ovvero di chiedere la proroga del presente Accordo dovrà comunicarlo all'altra Parte almeno un mese prima del recesso ovvero della scadenza dell'Accordo medesimo in caso di proroga, a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui al successivo art. 6.
4. L'avvio della corresponsione ad INAIL degli oneri a rimborso nell'ambito del presente Accordo avviene a seguito dell'effettivo avvio dei servizi, secondo quanto riportato nel Progetto dei Fabbisogni (allegato n.2) a partire dal mese successivo della data di sottoscrizione del presente Accordo.
5. La Parti si impegnano, in ogni caso, ad adottare atti e comportamenti conformi al principio della mutua collaborazione, nel rispetto degli interessi pubblici e della correttezza amministrativa.
6. In caso di proroga o recesso, gli oneri ed i relativi rimborsi saranno calcolati pro-rata, su base mensile, per l'effettivo periodo di effettiva erogazione/fruizione dei servizi. I servizi si intendono erogati/fruiti per un intero mese qualora siano stati conteggiati almeno fino al quindicesimo giorno incluso del mese di riferimento.

Articolo 5

(Successione della Società 3-I S.p.A. ad INAIL)

1. AgID prende atto e accetta che, qualora la Società 3-I S.p.A., richiamata nelle premesse, assuma, nel corso di vigenza del presente Accordo e per espressa previsione nel proprio Piano Industriale, la gestione delle infrastrutture tecnologiche INAIL e dei correlati servizi digitali, la stessa succederà ad INAIL nei rapporti obbligatori attivi e passivi regolati dal presente Accordo e senza novazione alcuna del

rapporto negoziale.

2. In caso di successione della Società 3-I ad INAIL, i servizi e le progettualità di cui all'art. 1 lett. continueranno ad essere erogati/realizzate senza soluzione di continuità e nei medesimi termini temporali ed economici, modalità, livelli qualitativi nonché di sicurezza concordati nel presente Accordo.

Articolo 6

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni relative alle modifiche, recesso e proroga del presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
 - INAIL: indirizzo PEC dcod@postacert.inail.it;
 - AgID: indirizzo PEC protocollo@pec.agid.gov.it

Articolo 7

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'Accordo di collaborazione tra INAIL e AgID del 17 aprile 2019.

Articolo 8

(Registrazione)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Articolo 9

(Forma dell'Accordo)

1. Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma elettronica. In difetto di contestualità spazio/temporale, l'atto sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 10

(Composizione dell'Accordo e validità delle premesse e degli allegati)

1. Il presente Accordo è composto da n.10 articoli e n. 3 allegati, le premesse, i visto e i considerata nonché gli allegati ne formano parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'INAIL

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Fiori

Per l'AgID

Il Direttore Generale

Ing. Mario Nobile